NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E LA SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE

# Art. 19 (Allegato Intesa tra Repubblica italiana e Sacra Arcidioecesi ortodossa)

## Deduzione agli effetti IRPEF

1. La Repubblica italiana prende atto che l'Arcidiocesi si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie. 2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91 a favore dell'Arcidiocesi, degli enti da essa controllati e delle comunita' locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. 3. Le relative modalita' sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'Arcidiocesi.

Versione in vigore dal 22 agosto 2012, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale |
| Estremi | Legge 30 luglio 2012, n. 126 |
| Partizione | Allegato Intesa tra Repubblica italiana e Sacra Arcidioecesi ortodossa |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2012 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-la-sacra/allegato-intesa-tra-repubblica-italiana-e-sacra-arcidioecesi-art-19-deduzione-agli-effetti-irpef

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it